

## Normativa Comunitaria sui prodotti senza glutine

A seguito della revisione della normativa europea ed all'applicazione del regolamento (CE) n. 609/2013/UE in materia di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, di alimenti a fini medici speciali e di alimenti sostituiti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a partire dal 20 luglio 2016 gli alimenti senza glutine non sono più considerati alimenti destinati ad un'alimentazione particolare o dietoterapeutici bensì alimenti ad uso comune in cui l'indicazione "senza glutine" è un'informazione volontaria disciplinata dal regolamento UE n. 1169/2011 e dal Regolamento UE n. 828/2014.

Il regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169, stabilisce all'articolo 9 che è obbligatorio informare i consumatori della presenza in un dato alimento di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o da un prodotto elencato in detto allegato, che possa provocare allergie o intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione dell'alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

Ai sensi del regolamento sopraccitato la presenza di cereali contenenti glutine nell'alimento è quindi un'indicazione obbligatoria. In base all'articolo 36 del regolamento sopraccitato, l'indicazione dell'assenza di glutine nell'alimento è invece un'informazione accessoria, fornita su base volontaria.

In base al regolamento (UE) 30 luglio 2014, n. 828, sulle prescrizioni riguardanti l'informazione ai consumatori sull'assenza di glutine negli alimenti, la dicitura "specificatamente formulato per celiaci" oppure "specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine" consente di distinguere, tramite l'etichettatura, gli alimenti senza glutine destinati alle persone affette da celiachia dagli alimenti di uso generale composti da ingredienti naturalmente privi di glutine per i quali l'indicazione "senza glutine" è un'informazione accessoria.